

**CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
nella scuola secondaria di 1° grado**

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi.

Il PEI si configura come il garante di quello che è il percorso di crescita, di inclusione e di sviluppo delle competenze degli alunni con disabilità. È possibile redigerlo con una programmazione personalizzata (obiettivi curricolari con l'uso di metodologie e strategie alternative), individualizzata (obiettivi minimi), differenziata (obiettivi didattici e formativi differenziati).

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE IN DECIMI

In riferimento alla programmazione educativa individualizzata e differenziata

GIUDIZIO DI PROFITTO	AUTONOMIA SCOLASTICA	VOTO
Ha conoscenze ampie. Sa applicare con sicurezza i contenuti e le procedure acquisite. Affronta situazioni problematiche utilizzando le strategie imparate. È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite e svolgere attività usando la strumentalità appresa.	È autonomo	10
Ha conoscenze consolidate. Sa applicare con discreta sicurezza i contenuti e le procedure acquisite. Affronta situazioni problematiche utilizzando in discreta autonomia gli strumenti compensativi. È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite.	È autonomo ma necessita ancora di affiancamento per il controllo dell'esecuzione di quanto sta facendo	9
Ha conoscenze globalmente consolidate. Sa applicare i contenuti e le procedure acquisite utilizzando gli strumenti compensativi. Affronta semplici situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate. È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite anche se con delle incertezze e con il supporto dell'insegnante.	È parzialmente autonomo, una volta avviato porta a termine l'attività pur necessitando di controllo nell'esecuzione di quanto sta facendo	8
Ha conoscenze parzialmente consolidate. Sa applicare i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate e con il supporto dell'insegnante. Affronta semplici situazioni problematiche con l'aiuto dell'insegnante di sostegno. È in grado di esplicitare anche se con incertezza e con il supporto dell'insegnante le conoscenze acquisite.	È parzialmente autonomo e necessita di continuo supporto verbale e controllo nell'esecuzione di quanto sta facendo	7
Ha conoscenze di base. Sa applicare i procedimenti acquisiti solo se supportato dall'insegnante di sostegno. Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa solo con l'aiuto dell'insegnante di sostegno. Svolge attività semplici ed affronta situazioni problematiche solo se guidato.	Lavora se è guidato ma si dimostra collaborativo e partecipativo	6
Ha conoscenze inadeguate. Ha difficoltà ad applicare semplici strategie anche se supportato dall'insegnante di sostegno e/o se utilizza strumenti compensativi. Esplicita le conoscenze affrontate con molta difficoltà, anche se guidato.	Lavora solo se è totalmente guidato ed è passivo nell'esecuzione.	5

N.B. Gli insegnanti di sostegno, qualora lo ritenessero necessario, potranno modificare i giudizi descrittivi dei vari livelli adeguandoli al Piano Educativo Individualizzato del singolo alunno.

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 62/2017 (articoli 3 e 6 rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di primo grado) facendo riferimento al piano educativo individualizzato

ESAME 1° CICLO D'ISTRUZIONE

L'esame per gli alunni con disabilità, strutturato sulla base del PEI, può prevedere:

- prove standardizzate comuni alla classe;
- utilizzo di misure compensative o dispensative usate durante l'anno scolastico;
- prove personalizzate o differenziate predisposte dall'insegnante di sostegno,
- esonero dalla prova.

Le prove personalizzate o differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dalla normativa che disciplina lo svolgimento ed esito dell'esame di Stato (D.lgs. n. 62/2017 art. 8).

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Al termine della classe quinta della scuola primaria e della classe terza della scuola secondaria di primo grado è prevista la compilazione della certificazione delle competenze che può essere accompagnata, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (DM n. 742/2017 art. 3).

Per la scuola secondaria di primo grado la certificazione delle competenze è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dagli alunni nelle prove nazionali di italiano, matematica e inglese. In tale sezione, per gli alunni con disabilità che sosterranno una prova INVALSI standard, si inseriranno gli indicatori predisposti e comunicati annualmente alle istituzioni scolastiche da INVALSI. Per gli alunni con disabilità che sosterranno una prova INVALSI personalizzata o differenziata, saranno gli insegnanti di sostegno ad individuare sulla base della prova stessa gli indicatori da inserire nella suddetta sezione.